



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanita', Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 59 DEL 23/03/2026

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA
LEGALE RIVENIENTE DA ATTO DI PRECETTO A SEGUITO DI SENTENZA
OGGETTO: DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE N. 819/2025 NEL GIUDIZIO (RG N.
501/2022) PROMOSSO DA RI** GI** C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C. 1 LETT.
A) TUEL 267/2000).**

Premesso che

1. Con atto notificato il 13.06.2016, acquisito al prot. n. 126461/2016, il sig. Ri** Gi**, per il tramite dell'avv. Pi** De** An**, citava l'ente, innanzi al Tribunale di Lecce, per farne accertare la responsabilità, nella causazione del sinistro stradale del 05.02.2015 avvenuto in Lecce, lungo la S.S. 101 Lecce/Gallipoli, presso la rampa di decelerazione nei pressi dell'ospedale "V. Fazzi" a causa di un segnale stradale che invadeva la corsia di marcia di percorrenza dell'attore, il quale a bordo dell'autocarro Renault di sua proprietà, perdeva il controllo del mezzo e usciva fuori strada;
2. La richiesta dei danni, tra ristoro delle lesioni fisiche quantificate in € 11.823,58 e danni materiali subiti dall'autocarro ammontanti ad € 9.699,32, veniva formulata in complessivi € 21.563,11;
3. Con **sentenza n. 1175/2022 del 28.04.2022** (prot. n. 10370/23), nel giudizio Rg n. 9321/16, il Tribunale di Lecce accoglieva solo parzialmente la domanda attorea condannando l'ente esclusivamente al pagamento dei danni non patrimoniali per l'importo di € 3.158,71, oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo; condannava, inoltre, l'ente convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate per l'intero in € 264,00 per spese vive ed € 2.400,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, Iva e Cap come per legge, con compensazione della restante metà e con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario ponendo, infine, a carico di parte attrice le spese di Ctu liquidate nel corso del giudizio;
4. A seguito di Delibera di C.C. n. 139/2023, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, si procedeva alla liquidazione di complessivi € **5.136,30 (cinquemilacentotrentasei/30)** di cui:
 - € **3.253,36** per danni non patrimoniali ed interessi legali (dal 28.04.22 al 06.06.23) in favore dell'attore;
 - € **1.882,94** per compensi di avvocato comprensivi di accessori in favore dell'avv. Pi** De** An** antistatario (**di cui € 1.567,20 effettivamente liquidati**).
5. In data 14.06.2022 (prot. n. 99717/2022) il sig. Ri** Gi** notificava, per il tramite del procuratore costituito in primo grado, atto di appello per la riforma della predetta sentenza n. 1175/2022 del Tribunale di Lecce - I sezione civile, chiedendo l'integrale risarcimento anche dei danni patrimoniali subiti dall'autocarro, ammontanti ad € 9.699,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo decorsi, il che avrebbe comportato, di conseguenza, anche una differente valutazione da parte del giudice di primo grado sulla condanna delle spese di lite, ai sensi del D.M. 55/2014; facendo gravare, inoltre, i costi della Ctu a carico non dell'attore ma dell'ente convenuto; il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
6. Con **sentenza n. 819/2025 del 28.10.2025** (prot. n. 200699 del 07.11.2025), nel giudizio Rg n. 501/2022, la Corte d'Appello di Lecce – I sezione civile, definitivamente pronunciandosi accoglieva l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condannava il Comune opposto a versare in favore dell'appellante la somma complessiva di € 9.669,32 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; condannava il Comune di Lecce al pagamento in favore dell'appellante, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio liquidati, quanto al primo grado in complessivi € 3.500,00 per compensi e, quanto al secondo grado in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi di giudizio – contributo unificato, Iva, c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge; ponendo a carico dell'appellato le spese di Ctu; confermando per il resto l'impugnata sentenza di primo grado;

7. In data 12.12.2025 l'avv. Pi** De** An**, a seguito di istanza dell'ufficio contenzioso, notificava nota spese, acquisita al prot. n. 225932/2025, per l'importo di € 9.778,07 da liquidarsi in favore di Ri** Gi** di cui € 9.669,32 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto, ed € 108,75 a titolo di rimborso quota parte (50%) per registrazione della sentenza di I grado, corrisposta in favore dell'ente in occasione del riconoscimento DFB della predetta sentenza n. 1175/2022 del Tribunale di Lecce; nonchè, € 10.022,70 per spese e competenze di giudizio del I e II grado, al netto di quanto già corrisposto dall'ente a seguito del riconoscimento DFB della sentenza di I grado, da liquidarsi per distrazione in suo favore:

Somme dovute al sig. Rivo Giuseppe	
Sorte capitale liquidata in Sentenza per danno patrimoniale	€ 9669,32
50% delle spese di registrazione (imposta corrisposta integralmente dal Comune di Lecce)	€ 108,75
Totale	€ 9778,07

Somme dovute all'avv. Pierluigi Dell'Anna	
Sentenza di I grado	
Competenze	€ 3500,00
Rimb. forf. 15%	€ 525,00
CAP 4% (su € 4025,00)	€ 161,00
IVA 22% (su € 4186,00)	€ 920,92
Contributo unificato I grado	€ 264,00
Totale	€ 5.370,92
Meno € 1567,20 già corrisposti	€ 1567,20
Totale ancora dovuto	€ 3.803,72
Sentenza di II grado	
Competenze liquidate	€ 4000,00
Contributo unificato	€ 355,50
Spese forf.	€ 27,00
Rimb. forf. 15%	€ 600,00
CAP 4% (su € 4600,00)	€ 184,00
IVA 22% (su € 4784,00)	€ 1052,48
Totale	€ 6218,98
Totale complessivo	€ 10.022,70

8. L'ufficio contenzioso, stante l'esecutività della predetta sentenza n. 819/2025 predisponessa **Delibera di C.C. n. 287/2025 del 16.12.2025** per il riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per l'importo complessivo di € 19.800,77 (diciannovemilaottocentoeuro/77) di cui:

- € 9.778,07 da liquidarsi in favore di Ri** Gi**;
- € 10.022,70 da liquidarsi per distrazione in favore dell'avv. Pi** De** An**.

Nelle more dell'approvazione della suddetta proposta di Delibera di C.C. n. 287/2025 l'avv. Pi** De** An** in data 19.03.2026 (prot. n. 53658 del 20.03.2026) notificava atto di precetto per le spese e competenze da liquidarsi in suo favore per **l'importo complessivo di € 10.412,85 (diecimilaquattrocentododicieuro/85)** di cui:

Sentenza di I grado

- Competenze liquidate € 3.500,00
- Rimb. forf. 15% € 525,00
- CAP 4% (su € 4.025,00) € 161,00
- IVA 22% (su € 4.186,00) € 920,92
- Contributo unificato I grado € 264,00
- Totale € 5.370,92
- Detratti € 1.567,20 già corrisposti - € 1.567,20
- **Totale ancora dovuto I grado € 3.803,72**
- Interessi legali dal passaggio in giudicato sent. Appello (9/12/2025) € 17,39

Sentenza di II grado

Competenze liquidate € 4.000,00

Rimb.forf. 15% € 600,00

CAP 4% (su € 4.600,00) € 184,00

IVA 22% (su € 4.784,00) € 1.052,48

Contributo unificato II grado € 355,50

Spese forf. € 27,00

Totale dovuto II grado € 6.218,98

- Interessi legali dal passaggio in giudicato sent. appello (9/12/2025) € 28,42
- Compenso per atto di precetto € 236,00
- Spese Generali (15% su € 236,00) € 35,40
- CAP 4% (su € 271,40) € 10,85
- IVA 22% (su € 282,25) € 62,09

Totale complessivo € 10.412,85

Oltre le spese di notifica del precetto e ulteriori compensi per la fase esecutiva e spese vive per attività e funzioni successive, nonché interessi moratori ulteriori sino all'effettivo soddisfo.

Considerato che trattasi di somme dovute è necessario, pertanto, liquidare in favore dell'avv. Pi** De** An** l'ulteriore importo di € 390,15 (trecentonovantaeuro/15), come differenza rispetto alla somma di € 10.022,70, già prevista e prenotata con delibera di C.C. n. 287 del 16.12.2025, onde evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'ente.

Considerato che

- L'art. 194 del TUEL prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:
 - Sentenze esecutive;
 - Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. Della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
2. Della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
3. Della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Visto il Parere reso dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania – Campania/166/2021/PAR.

Rilevato che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

Considerata, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “*ex se*”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

Precisato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Viste le seguenti Deliberazioni

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

Alla luce delle considerazioni su esposte, trattandosi di somme dovute è necessario, pertanto, provvedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, per l'**importo complessivo di € 390,15 (trecentonovantaeuro/15)** a seguito di atto di precetto (prot. n. 53658 del 20.03.2026) come differenza rispetto all'importo di € 10.022,70 già prenotato con proposta di delibera di C.C. n. 287 del 16.12.2025 da liquidarsi in favore del legale antistatario avv. Pi** De** An**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** l'istruttoria che precede;
- **Visto** il relativo parere della Commissione Consiliare in data _____;
- **Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. _____ del _____
- **Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- A _____ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riveniente da atto di precetto (prot. n. 53658 del 20.03.2026) a seguito di sentenza n. 819/2025 della Corte d'Appello di Lecce (RG N. 501/2022), per l'ulteriore importo **di € 390,15 (trecentonovanta/15)**, come differenza rispetto a quanto già prenotato con proposta di Delibera di C.C. n. 287 del 16.12.2025, da liquidarsi per distrazione in favore del legale antistatario avv. Pi** De** An**;
2. **PRENOTARE** il sopraccitato debito fuori bilancio sul capitolo 01111.10.3527027 "*Oneri da contenzioso – riconoscimento DFB*" esercizio 2026;
3. **DEMANDARE** al Dirigente del CDR 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente atto;
4. **DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e agli Organi di Controllo;
5. **DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.